

L'arbitrato dei Romani nel rapporto con la diplomazia dei Greci. Alcuni spunti di riflessione

Anna MAGNETTO
Scuola Normale Superiore di Pisa

L'arbitrato interstatale greco

I primi contatti significativi del mondo romano con il sistema della diplomazia greca si registrano a partire dagli inizi del III secolo¹. A quell'epoca il mondo greco conosceva e praticava l'uso della mediazione e dell'arbitrato da diversi secoli, almeno a partire dal VI secolo se accettiamo le riserve espresse in merito agli episodi arbitrati relativi alla prima guerra messenica². Arbitrati vengono attuati sia sulla base di un accordo stipulato al momento per la soluzione di un contrasto in atto (i cosiddetti arbitrati compromissori), sia inseriti, sotto forma di clausola arbitrata, in trattati di altra natura, a indicare l'impegno per una soluzione pacifica di conflitti futuri (arbitrati obbligatori)³. Le cause più comuni riguardano questioni territoriali (l'assegnazione di un determinato territorio o la ridefinizione di un confine), ma un arbitrato può intervenire a risolvere le tensioni di natura più diversa: casi relativamente semplici – che si riferiscono ad esempio a questioni finanziarie, rappresentanze in organi collegiali sovranazionali (come il collegio anfizionico), risarcimenti di danni, controllo di santuari – ma anche situazioni complesse che investono molteplici aspetti (politici, giuridici, economici, di pace e concordia civica) della vita di due

¹ Tutte le date si intendono a.C. Desidero ringraziare gli organizzatori per avermi coinvolto in questa stimolante iniziativa e tutti i partecipanti alle due giornate di studio per le osservazioni e il fruttuoso dibattito.

² Luraghi 2008, p. 16-27. Le fonti sull'arbitrato interstatale greco sono raccolte e commentate nei lavori di Raeder 1912, Tod 1913, Piccirilli 1973 (fino al 338), Ager 1996 (dal 338 al I s.), Magnetto 1997 (dal 338 al 196), Harter Uibopuu 1998 (lega achea) e Camia 2009 (periodo della Roma repubblicana). I lavori di Raeder e Tod rappresentano ad oggi le due uniche sintesi complessive sull'arbitrato. Una sintesi recente, a cura di chi scrive, è in corso di stampa in Harris e Canevaro.

³ La classificazione risale ai lavori di Raeder 1912, p. 143-164 e Tod 1913, p. 70. Per una proposta alternativa si veda Giovannini 2007, p. 177-180 e *infra* n. 9.

comunità. In linea di principio e come osservava già Tod, « the Greeks [...] do not seem to have felt it necessary to exclude any specific category of disputes from the number of those which they regarded as susceptible of peaceful decision by an arbitral tribunal⁴ ».

Già verso l'inizio del IV secolo, come mostra l'arbitrato fra Mileto e Miunte⁵, esiste una procedura di base a cui le città greche fanno riferimento per la realizzazione dei processi arbitrali. Ogni processo avrà comunque sempre bisogno di un compromesso preliminare che ne definisca i dettagli, che dipendono dal tipo di causa e dalle esigenze delle parti. Il decreto emesso dal popolo di Cnido per l'esecuzione dell'arbitrato fra Calymna e Cos, che si data verso la fine del IV secolo⁶, mostra come le città greche fossero in grado di sviluppare e gestire una procedura complessa, che regolamentava ogni fase della causa, dalla consegna dei documenti processuali da parte dell'accusa e della difesa, al reperimento delle testimonianze scritte, alle garanzie di incolumità offerte ai testimoni che si sarebbero spostati per il processo, al tempo concesso alle parti, alle modalità con cui sarebbe stato reso il verdetto. Gli studi di Bertrand, Guizzi e, più recentemente, di Chaniotis, hanno messo in luce come in questi anni esistesse già, almeno per quanto riguarda le controversie territoriali, anche una serie di principi riconosciuti e condivisi, a cui gli arbitri potevano fare riferimento per orientare il giudizio e di cui le parti tenevano conto nella costruzione dei propri argomenti⁷.

L'arbitrato greco è dunque uno strumento duttile e dotato già di una buona attrezzatura procedurale e di elementi normativi quando iniziano contatti più stabili fra il mondo greco e Roma. Se si guarda alla sua efficacia – o, se si vuole, al suo successo – come strumento della diplomazia ellenica, ogni valutazione deve tenere conto di alcuni fattori sostanziali, che la critica ha ampiamente individuato e posto in evidenza e che opereranno anche nei secoli successivi. L'arbitrato presenta caratteristiche strutturali che influiscono sulla sua applicabilità e che ne hanno condizionato la storia: implica per chi lo accetta la cessione di una parte consistente della propria sovranità e ciò pone dei limiti alle sue possibilità di successo. Come osservava già Tod, ci sono interessi vitali che uno stato non è disposto a mettere in discussione a meno che non vi sia costretto e ci sono interessi contingenti

⁴ Tod 1913, p. 69.

⁵ Rhodes e Osborne 2003, n° 16.

⁶ *Tit. Cal.* 79; Ager 1996, n° 21; Magnetto 1997, n° 14.

⁷ Bertrand 1991; Guizzi 1997; Chaniotis 2004, 2005, 2009.

che rendono preferibili soluzioni alternative⁸. E sono le parti in causa a fissare di volta in volta il discrimine. E' un dato di fatto che città più grandi o più potenti mostrano una scarsa disponibilità ad accettare un arbitrato o una mediazione mentre comunità minori vi fanno ricorso con successo per semplici delimitazioni territoriali, ma anche per risolvere situazioni complesse.

Un secondo aspetto su cui la critica insiste da sempre, riguarda l'attuazione del verdetto. Per la città greca l'ipotesi di affidarsi a un arbitro potente è un'opzione che l'accompagna in tutta la sua storia. La scelta di una potenza egemone (Atene e Sparta in età classica, i sovrani ellenistici, stati forti come Rodi e poi Roma) offre molteplici vantaggi soprattutto (ma non solo) per le comunità più deboli: obbliga l'altra parte in causa ad attivarsi per difendere il proprio interesse e garantisce almeno l'ascolto delle richieste avanzate. In caso di esito positivo infine, l'autorevolezza dell'arbitro costituisce un pregiudizio favorevole al rispetto del verdetto. Per i moderni – e per la definizione corrente di questo istituto – questo tipo di arbitrato, in quanto crea dei limiti alla libertà di almeno una delle parti, è sempre stato fonte di un certo imbarazzo⁹. Io credo che tale imbarazzo vada definitivamente superato, e con esso anche definizioni troppo rigide dell'istituto arbitrale, che non rendono conto di quella che era la prassi comune nel mondo greco e rischiano di produrre visioni distorte. Le nostre fonti mostrano inequivocabilmente come il mondo greco, pur rivelando una precisa consapevolezza dei rapporti di forza che entravano in gioco in questi casi, non discriminasse in alcun modo i verdetti emessi da una potenza egemone, che avevano lo stesso valore ed erano sentiti come un'uguale fonte di diritto rispetto a qualsiasi altro verdetto¹⁰.

Roma e l'arbitrato: una periodizzazione

Come ha messo in luce una serie di studi fondamentali pubblicati a partire dagli anni Ottanta, l'analisi dell'attitudine della Roma repubblicana nei confronti dell'arbitrato deve essere articolata in almeno due fasi principali, che corrispondono, sia pure non

⁸ Tod 1913, p. 53; cf. Ager 1993 e 2013, p. 507; Rhodes 2008.

⁹ In risposta a tali perplessità e partendo dal giusto presupposto che anche questi episodi sono a tutti gli effetti degli arbitrati, sia pure attuati in condizioni diverse, Giovannini (2007, p. 177-181) propone una classificazione alternativa a quella tradizionale, raggruppando questi casi sotto la definizione di « arbitrage obligatoire », opposti a tutti gli altri che si realizzano invece « par consentement mutuel ».

¹⁰ Lo mostrano chiaramente casi di controversie secolari come quelle che opposero Lacedemoni e Messeni (Luraghi 2008, p. 15-27), o Sami e Prienesi (Magnetto 2008).

perfettamente, a due diversi momenti storici, il cui discrimine è dato dalla vittoria su Antioco III¹¹. Il mutare delle condizioni storico-politiche produce cambiamenti sostanziali nell'attitudine di Roma verso l'arbitrato: il crescere e lo stabilizzarsi del suo potere hanno come effetto una progressiva trasformazione del suo ruolo nell'attuazione dell'arbitrato stesso, ed è precisamente questo fattore a produrre tali cambiamenti. Nella prima fase si concentrano i casi in cui Roma è coinvolta come parte in causa nel processo diplomatico; nella seconda e posteriore, Roma assume sempre più il ruolo della terza parte, che entra in gioco nella fase di soluzione o tentata soluzione di un conflitto.

Roma come parte in causa nel processo diplomatico

Le domande fondamentali che si pongono in rapporto alla prima fase sono almeno tre, le prime due strettamente collegate fra loro. 1) L'arbitrato interstatale rientra nell'arsenale diplomatico romano già prima dei contatti con il mondo greco e in quali forme? 2) Quali effetti produce il contatto con la diplomazia ellenica e, per essere più specifici, che livello di comprensione il mondo romano dimostra di avere di questo strumento della diplomazia greca e del suo funzionamento? 3) Come si pone Roma nei confronti della possibilità di sottoporsi ad arbitrato?

Per quanto riguarda l'esperienza romana prima del contatto col mondo greco, l'analisi risente della natura delle fonti, tutte molto posteriori ai fatti narrati. Sulla loro testimonianza sono stati sollevati dubbi di attendibilità e il sospetto di influssi dovuti proprio al contatto con la cultura e la diplomazia ellenica. In ogni caso il numero degli episodi attestati appare decisamente esiguo e permette di concludere che si trattò di un'esperienza assai limitata¹².

I primi contatti certi con l'arbitrato ellenico risalgono all'inizio del III secolo, nel corso della guerra con i Tarantini. L'episodio è narrato da Plutarco e da Dionigi di Alicarnasso e riguarda un'offerta di arbitrato da parte di Pirro re dell'Epìro¹³. Dionigi riporta i testi delle missive – secondo alcuni frutto di una elaborazione annalistica – che in quella

¹¹ Cf. in particolare Marshall 1980; Gruen 1984, p. 96-111; Ferrary 1988, p. 58-69 e 1995; Kallet-Marx 1995, p. 160-183; Heller 2006, p. 27-83. Nelle pagine che seguono si analizzerà il rapporto di Roma con l'arbitrato propriamente detto, lasciando a margine la discussione, oggi molto vivace, su altri aspetti contigui delle relazioni diplomatiche, quali la mediazione nelle sue varie forme. Per questi aspetti si veda in part. Burton 2011, p. 194-205, Ager 2009 e 2013, con una sintesi del dibattito e la bibliografia precedente.

¹² Cf. Gruen 1984, p. 99-101; Auliard 2006, p. 161-162; Ager 2009, p. 16-17.

¹³ Plut. *Pyrrh.* 3.4; D.H. 19.9-10 (= 19.P Pittia); cf. Ager 1996, n° 27; Magnetto 1997, n° 21.

circostanza si sarebbero scambiati Pirro e Publio Valerio Levino. La risposta di Levino è un concentrato di orgoglio romano : i Romani non puniscono i nemici a parole ma con i fatti ; essi decidono con le armi i loro conflitti e l'entità dei risarcimenti¹⁴. Questo episodio consente di avanzare alcune considerazioni. La prima è ovvia : Roma rifiuta l'arbitrato. Più interessante è chiedersi il perché. Non è difficile immaginare le ragioni politiche : Roma non può accettare di rimettere una decisione sul conflitto in corso a un alleato dei suoi nemici. Dionigi sceglie tuttavia una tradizione che sottolinea una differenza di mentalità : il Greco accetta di parlamentare e di risolvere i suoi conflitti a parole, i Romani combattono. L'arbitrato è uno strumento che Roma non usa per risolvere le sue guerre, e non ci sono casi che mostrino una diversa attitudine nei secoli a venire.

Un altro aspetto su cui possiamo brevemente soffermarci riguarda la reciproca comprensione, il fatto che le due parti dimostrino di avere la medesima idea di ciò di cui si sta parlando. Il terreno è incerto, dato il carattere delle fonti e la loro collocazione cronologica. Possiamo però osservare che dai loro racconti non traspare alcuna incomprensione : Pirro propone un arbitrato sul merito della guerra e si fa garante del rispetto del suo giudizio e di eventuali risarcimenti che riterrà opportuno imporre ai Tarantini a favore di Roma ; Levino rifiuta di affidare a Pirro tanto il ruolo di arbitro quanto quello di garante di eventuali risarcimenti. Per le nostre fonti, autori greci che scrivono anche per un pubblico romano, la differenza di mentalità si riferisce alla possibilità di usare l'arbitrato come mezzo di soluzione pacifica di un conflitto non (o non anche) a una diversa idea che le parti avevano dell'istituto arbitrale e delle sue modalità di applicazione.

Il problema della comprensione reciproca sul piano degli strumenti e del linguaggio diplomatico è reale nel contatto fra Grecia e Roma. Uno degli episodi più celebri riguarda la decisione presa dagli Etoi nel 191, dopo la sconfitta di Antioco III alle Termopili, di rimettersi alla *fides* dei Romani senza sapere, come spiegano Livio e in toni ancora più drammatici Polibio, che presso i Romani rimettersi alla *fides* di qualcuno equivale ad arrendersi incondizionatamente al vincitore¹⁵. Un'analogia differenza di concezioni, questa volta in

¹⁴ D.H. 19.10.3 (= 19.P Pittia) : ἡμεῖς δὲ οὐ τοῖς λόγοις τιμωρεῖσθαι τοὺς ἐχθροὺς εἰώθαμεν, ἀλλὰ τοῖς ἔργοις, καὶ οὔτε δικαστὴν ποιούμεθα σε περὶ ὧν Ταραντίνους ἢ Σαυνίταις ἢ τοῖς ἄλλοις πολεμίοις ἐγκαλοῦμεν οὔτ' ἐγγυητὴν λαμβάνομεν ἐκτίσματος οὐδενός, ἀλλὰ τοῖς ἡμῶν αὐτῶν ὄπλοις τὸν ἀγῶνα κρινοῦμεν καὶ τὰς τιμωρίας, ὡς ἂν αὐτοὶ θέλωμεν, ἀναπράξομεν.

¹⁵ Plb. 20.9.10-12 ; Liv. 36.28.2-6 ; per la discussione e la bibliografia fondamentale sul problema del rapporto tra *fides* e *pistis* cf. recentemente Dmitriev 2011, p. 237-282. Sull'episodio, si veda l'articolo di A.-M. Sanz (p. 88 e 91) in questo volume.

rapporto diretto con l'arbitrato, potrebbe essersi operata in una serie di quattro episodi, che si collocano in relazione alla seconda guerra macedonica e che vanno analizzati nel loro complesso. Si tratta : a) del cosiddetto *ultimatum* consegnato dai delegati romani al generale macedone Nicanore nell'estate del 200 ; b) dei colloqui di Abido di qualche mese successivi ; c) della conferenza presso il fiume Aoo nel 198 e d) dei parlamentari di Nicea del 197.

Nell'estate del 200 è presente ad Atene una delegazione romana di cui fanno parte il giovane M. Emilio Lepido, C. Claudio Nerone e P. Sempronio Tuditano. I legati romani erano stati inviati a seguito di una richiesta di intervento contro Filippo V avanzata da Attalo e dai Rodi nell'autunno del 201 e avevano già incontrato a Fenice i rappresentanti degli Epiroti, poi Aminandro re degli Atamani, quindi a Naupatto i rappresentanti degli Etoli e a Egio quelli degli Achei. Alle porte di Atene li raggiunge il re di Pergamo Attalo e a lui i legati comunicano l'intenzione del senato di muovere guerra a Filippo. Insieme entrano quindi in città dove si presenta anche una delegazione di Rodi. Il popolo ateniese accoglie tutti con calore, in particolare Attalo, e su sua richiesta vota la guerra contro Filippo V¹⁶. Quando, di lì a poco, il generale macedone Nicanore, forse in risposta alla dichiarazione di guerra, devasta l'Attica, i legati romani si attivano per incontrarlo e consegnargli le richieste di Roma da trasmettere a Filippo : di non muovere guerra a nessuno degli stati greci e di sottoporsi al giudizio di un tribunale imparziale riguardo i torti commessi contro Attalo¹⁷. Così facendo avrebbe potuto mantenere la pace con Roma. Se non avesse voluto ottemperare alle richieste sarebbe stata la guerra. Partiti da Atene, i legati romani raggiungono Rodi, dove vengono a sapere che Filippo stava assediando Abido. M. Emilio Lepido viene mandato a incontrarlo e nell'estate del 200, alle porte della città, ha luogo il colloquio fra i due. Secondo quanto narra Polibio, Lepido intima al sovrano di non muovere guerra a nessuno degli stati greci, di non attaccare i territori di Tolemeo e di sottoporre ad arbitrato i torti commessi nei confronti di Attalo e dei Rodi. In caso di rifiuto, per Filippo sarebbe cominciata la guerra con Roma¹⁸. Filippo prova invano a obiettare che erano stati i Rodi i primi ad attaccarlo. Senza tanti complimenti Lepido lo interrompe domandandogli provocatoriamente : « e gli Ateniesi, e quelli di Cio, e ora quelli di Abido ? ».

¹⁶ Plb. 16.27.4-5 ; cf. D.S. 28.6 ; Liv. 31.18.1-4 ; App. *Mac.* 4.2-3.

¹⁷ Plb. 16.27.2 : διότι Ῥωμαῖοι παρακαλοῦσι τὸν βασιλέα τῶν μὲν Ἑλλήνων μηδενὶ πολεμεῖν, τῶν δὲ γεγονότων εἰς Ἄτταλον ἀδικημάτων δίκας ὑπέχειν ἐν ἴσῳ κριτηρίῳ.

¹⁸ Plb. 16.34.3 : διότι δέδοκται τῇ συγκλήτῳ παρακαλεῖν αὐτὸν μήτε τῶν Ἑλλήνων μηδενὶ πολεμεῖν μήτε τοῖς Πτολεμαίου πράγμασιν ἐπιβάλλειν τὰς χεῖρας, περὶ δὲ τῶν εἰς Ἄτταλον καὶ Ῥοδίου ἀδικημάτων δίκας ὑποσχέιν. Cf. Ager 1996, n° 59 ; Magnetto 1997, n° 60.

Due anni dopo, presso i gorgi del fiume Aoo in Tessaglia, si verifica una scena analoga. Questa volta le fonti sono Livio e Diodoro e dalla parte romana troviamo un console nelle sue funzioni di comandante militare, Tito Quinzio Flaminio¹⁹. Nel racconto di Livio Flaminio chiede che il re richiami i presidi militari, che restituisca quanto ancora si poteva ritrovare a coloro a cui aveva devastato campi e città e che del rimanente venga fatta una stima da parte di una corte imparziale. In merito a quest'ultimo punto Filippo risponde che se quelle città con le quali aveva combattuto avessero lamentato danni di guerra, si sarebbe sottoposto al giudizio di qualunque popolo avessero voluto con il quale entrambi si trovassero in pace. Il console replica che a questo scopo non c'era bisogno di arbitro o giudice: a chi infatti non appariva chiaramente che l'offesa era cominciata da colui che per primo aveva dato inizio alle ostilità e che Filippo per primo e senza essere provocato aveva portato violenza contro tutti²⁰? Il racconto di Diodoro, presenta alcune significative differenze, che però non riguardano i problemi che stiamo esaminando, sui quali è sostanzialmente coerente col passo di Livio.

Un ultimo accenno alla questione dell'arbitrato si trova in occasione dei parlamentari di Nicea del 197, di cui narra ancora Polibio. Rispondendo alle richieste di Flaminio Filippo avrebbe detto che « quanto ai Rodi e ad Attalo, sarebbe più giusto, per un giudice equo, che fossero loro a restituire a noi navi catturate e prigionieri piuttosto che noi a loro. Non siamo stati noi i primi ad alzare le mani contro Attalo e i Rodi, ma sono stati loro ad attaccare noi, come tutti riconoscono²¹ ».

Fino all'inizio degli anni Ottanta era opinione comune, fondata sull'interpretazione di Bickermann²², che l'idea dell'arbitrato inserito per la prima volta nell'*ultimatum* trasmesso a Nicanore fosse del tutto greca, ispirata ai Romani forse da Attalo e dai Rodi, loro alleati.

¹⁹ Liv. 32.10.1-6; D.S. 28.11; cf. Ager 1996, n° 72; Magnetto 1997, n° 74.

²⁰ Liv. 32.10.3-6: *summa postulatorum consulis erat: praesidia ex ciuitatibus rex deduceret; iis, quorum agros urbesque populatus esset, redderet res, quae comparerent; ceterorum aequo arbitrio aestimatio fieret. Philippus (...) respondit: (...) si quas quererentur belli clades eae ciuitates, cum quibus bellatum foret, arbitro quo uellent populorum, cum quibus pax utrisque fuisset, se usurum. consul nihil ad id quidem arbitro aut iudice opus esse dicere; cui enim non apparere ab eo, qui prior arma intulisset, iniuriam ortam, nec Philippum ab ullis bello lacessitum priorem uim omnibus fecisse?*

²¹ Plb. 18.6.1-2: πρὸς δὲ Ῥοδίου καὶ πρὸς Ἀττάλον ἐν μὲν ἴσῳ κριτῇ δικαιότερον ἂν νομισθεῖη τοῦτους ἡμῖν ἀποδιδόναι τὰς αἰχμαλώτους ναῦς καὶ τοὺς ἀνδρας ἧπερ ἡμᾶς τοῦτοις· οὐ γὰρ ἡμεῖς Ἀττάλῳ πρότεροι καὶ Ῥοδίοις τὰς χεῖρας ἐπεβάλομεν, οὗτοι δ' ἡμῖν ὁμολογουμένως.

²² Bickermann 1935, p. 78 [= 1985, p. 122].

Walbank sottolineava l'impiego da parte di Polibio del termine ἀδικήματα e quindi la scelta di una formulazione che presuppone la colpevolezza di Filippo²³. Proprio questo punto avrebbe determinato l'esito delle trattative. Concorde sull'uso di uno strumento diplomatico tipicamente ellenico, Gruen offre un'interpretazione diversa, che si concentra sull'episodio dell'Aoo. In quell'occasione Filippo avrebbe in realtà accettato la richiesta di Flaminio, ma avrebbe risposto « in appropriate Greek fashion »; Flaminio avrebbe frainteso le parole del re, che gli sembrava volesse porre sul tavolo la questione della responsabilità del conflitto, che invece per Roma non era in discussione. Il fallimento dei negoziati si spiegherebbe dunque con una pura incomprensione da parte del romano e proverebbe che in questi anni « Rome's understanding of Greek arbitral practice was less than perfect²⁴ ». L'ipotesi è suggestiva ma forse troppo dipendente dal racconto di Livio. Come poi Gruen stesso sembra ammettere analizzando l'episodio di Nicea, e come mostrano i quattro episodi visti nel loro insieme, la differenza di posizione delle parti è reale e consapevole. Roma rimane fedele all'idea di un arbitrato volto unicamente a definire una stima dei danni, mentre Filippo tenta in ogni modo di avanzare la questione della responsabilità del conflitto: una prospettiva per lui ovviamente più vantaggiosa.

Una lettura del tutto diversa è stata proposta da J.-L. Ferrary, che rivaluta, in parte, un'ipotesi di inizio secolo di L. Matthaei²⁵. L'*ultimatum* consegnato a Nicanore sarebbe, nella formulazione come nello spirito, interamente romano. Si affronterebbero qui due concezioni giuridiche differenti: quella ellenica del giudizio sui fondamenti della controversia e quella romana dell'arbitrato finalizzato alla stima dei danni in vista dell'indennizzo, una procedura analoga all'*arbitrium litis estimandae* propria del diritto civile romano. Io credo che su un punto Ferrary abbia assolutamente ragione. La visione romana del diritto di guerra è fondamentalmente unilaterale. Roma scrive Ferrary, « se réserve le droit de décider qu'une iniuria a ou non été commise, et récuse sur ce point toute discussion » e così « lorsque Philippe proteste et remarque qu'il faudrait d'abord savoir qui, de ses adversaires ou de lui, a été l'agresseur, les Romains lui opposent un refus brutal. Sa culpabilité étant considérée comme évidente²⁶ ». Qualche riserva permane invece, a mio avviso, sull'idea che l'arbitrato

²³ Walbank 1967, p. 537.

²⁴ Gruen 1984, p. 103.

²⁵ Ferrary 1988, p. 47, 58-69; 1995, p. 430-432.

²⁶ Ferrary 1995, p. 430-431. Sul diritto feziale come uno degli elementi centrali nella differenza di mentalità fra mondo greco e romano in campo diplomatico ritorna Ager 2009 con ampia bibliografia.

sia stato originariamente voluto da Roma. Il diritto feziale contemplava la domanda di riparazione ma in nessun altro caso Roma la formula in questi termini. In nessun altro caso si chiede che i danni vengano stimati ricorrendo all'arbitrato di una terza parte. Si tratta di una novità assoluta. Perché Roma sente il bisogno di farlo in questa circostanza? Il fatto che si trattasse di questioni riguardanti in prima istanza città greche e un re macedone potrebbe aver giocato un ruolo. Ci sono alcuni elementi sui quali si può riflettere. Dal racconto di Polibio emergono delle variazioni nei termini dell'*ultimatum* consegnato dai legati romani prima a Nicanore e poi allo stesso Filippo ad Abido. Nel testo relativo a Nicanore si parla unicamente di Attalo, in quello relativo a Filippo compaiono i Rodi e una nota relativa a Tolemeo. Già Holleaux riteneva che l'inclusione di Rodi fosse una conseguenza della sosta dei legati nell'isola²⁷. L'impressione è che il mandato senatorio non avesse una formulazione rigida, ma poste alcune direttive di fondo, consentisse una certa libertà di valutazione e una certa autonomia di fronte alle situazioni di volta in volta incontrate. In ultima analisi sarei propensa a ritenere che l'idea di affidare la stima del danno da risarcire a una città neutrale rimanga di matrice greca. Non va dimenticato che il mondo greco conosce e impiega l'arbitrato anche in questa funzione, come mostrano due trattati conclusi non molti anni prima fra Antigono Dosone e le città cretesi di Eleutherna e Hierapytna²⁸. E' tuttavia indicativo che si scelga una variante dell'uso arbitrale che poteva essere familiare al mondo romano e che rispondeva alla sua visione del diritto di guerra. Inutile sottolineare inoltre che, formulato in questo modo, l'arbitrato dava per acquisita la colpevolezza di Filippo privando il suo operato di qualsiasi possibilità di legittimazione.

Si trattò in ogni caso di un tentativo fallimentare, secondo alcuni intrapreso consapevolmente con l'obiettivo di giungere alla guerra, e comunque non più ripetuto. Durante le trattative di pace a Tempe Flaminio lasciò che fossero gli alleati greci a esporre le loro richieste. Quando poi a Lisimachia, nel 196, Antioco III si dichiarò disposto a sottomettere all'arbitrato di Rodi le divergenze con Lampsaco e Smirne, la sua proposta – che appare più il frutto di un momentaneo scatto di rabbia, che il riflesso di una reale intenzione –, venne lasciata cadere nel vuoto²⁹.

²⁷ Holleaux 1923, p. 125 n. 2 [= 1957, p. 38 n. 3]. Si può osservare che i Rodi, pur presenti già ad Atene, non sono inclusi nell'*ultimatum* fin dalla sua prima formulazione.

²⁸ *I.Cret.* II.XII 20 e III.III 1A; cf. Ager 1996, n° 47-48; Magnetto 1997, n° 45-46.

²⁹ *Plb.* 18.52.4; cf. Ager 1996, n° 77; Magnetto 1997, n° 78.

Se ne è concluso, in forma più o meno unanime, che i Romani non accettarono mai la pratica ellenica dell'arbitrato sui fondamenti della controversia come una risposta a esigenze proprie. Ciò è vero, ma questi episodi inducono a valutarne meglio le ragioni. Io non credo che Roma non comprendesse la natura dell'arbitrato greco nella sua forma più comune, che è appunto quella sui fondamenti di una controversia. Le risposte di Levino a Filippo ad Abido lasciano intendere che il legato romano aveva capito benissimo le intenzioni del sovrano macedone. Rimane anche vero, in termini generali, che grandi potenze difficilmente si sottomettono all'arbitrato e in questo Roma non fa eccezione. Nel caso di Roma però c'è anche un reale ostacolo di mentalità, dato da quella visione unilaterale che è propria del diritto feziale e della concezione romana della *iusta causa* e dello *iustum bellum*. Ogni guerra che Roma intraprende è giusta in base a criteri che Roma stessa ha definito e che non sono negoziabili. In quest'ottica non c'è spazio per l'arbitrato inteso come messa in discussione delle ragioni e delle responsabilità del conflitto.

Durante i colloqui di pace in Locride, a Roma, quindi a Tempe e poi ancora a Roma si mettono in moto meccanismi nuovi destinati a consolidarsi nel tempo. La frase che Polibio pone in bocca a Flaminino a Nicea, che rispecchia in realtà semplicemente una prassi istituzionale romana, acquista un sapore quasi simbolico per il lettore: « nessuna decisione può essere presa senza l'avallo del senato³⁰ ». Non è certo la prima volta che ambascerie greche partono per Roma, ma dopo la vittoria di Cinoscefale il senato comincia a configurarsi come il luogo ultimo in cui si prendono decisioni che riguardano il mondo ellenico e i suoi assetti politici.

Il fatto forse più significativo è l'arrivo di delegazioni che, dopo la ratifica da parte del popolo degli accordi voluti da Flaminino, sottopongono ai *patres* questioni collaterali, non direttamente attinenti alla guerra ma legate a interessi locali. Polibio parla di richieste territoriali avanzate da Messeni, Etoli ed Elei ai danni della confederazione achea, i cui delegati erano a Roma per la formalizzazione del trattato tra Achei e Romani. Il senato delega la questione al collegio dei *decem legati*, i dieci senatori incaricati di prendere in mano la situazione insieme a Flaminino e di garantire la libertà della Grecia³¹. Con la nomina dei *decem legati* e con le modalità scelte per definire il loro mandato³² il senato inaugura uno schema di comportamento che si ripeterà, con alcune varianti, in occasione

³⁰ Plb. 16.9.9 : κυρωθῆναι μὲν γὰρ οὐδ' ὡς εἶναι δυνατὸν οὐδὲν τῶν νῦν λεγομένων ἄνευ τῆς συγκλήτου, κτλ.

³¹ Plb. 18.42.5-7.

³² Plb. 18.45.10-11.

della vittoria su Antioco III e degli accordi di Apamea. Vengono stabilite alcune direttive di fondo che i dieci dovranno attuare, ma si lascia loro discrezionalità riguardo o a questioni delicate che poteva essere utile decidere sul momento – come quella di Calcide, Corinto e Demetriade, che poteva influire sui rapporti fra il mondo greco e Antioco III – o a questioni collaterali, come appunto quelle che coinvolgevano parti del territorio acheo. Sull'insieme delle questioni i dieci prenderanno una decisione insieme a Flaminio e la comunicheranno agli ambasciatori dei re e delle città greche subito dopo la proclamazione di Corinto³³. Commentando questa condotta Gruen scrive : « After Cynoscephalae there was no longer question about arbitration. Any items still unresolved would be settled by Rome. Territorial claims and all other details the senate left to its representatives, *the decem legati*. Impartial arbitration, a Greek not a Roman concept, played no role³⁴ ». Come possiamo intendere questa valutazione ?

Tecnicamente Roma è a tutti gli effetti la vincitrice della guerra e a lei spetta il diritto di decidere sulla sorte dei vinti e anche di procedere a una risistemazione della Grecia : le ambascerie che arrivano a Roma portando al senato le proprie richieste, legittimano questo diritto. Per quanto riguarda le questioni territoriali collaterali di cui abbiamo detto – in cui le parti coinvolte sono tutte fra gli alleati di Roma – è evidente che Messeni, Etoi ed Elei le portano davanti al senato. È il senato l'arbitro prescelto, e gli Achei sono chiamati a difendersi alla sua presenza. Visto nell'ottica greca si tratta ancora una volta di quel meccanismo ben noto che abbiamo descritto all'inizio e che opera in caso di appello di una delle parti a una potenza egemone. Siamo di fronte a qualcosa che è totalmente coerente con l'uso dell'arbitrato che il mondo delle *poleis* fa da secoli. Possiamo genericamente pensare a un contesto di risistemazione post-bellica, ma credo che sarebbe una definizione riduttiva rispetto a ciò che ci dicono le fonti.

Precisato questo, c'è un altro aspetto che meriterebbe a mio avviso una riflessione più approfondita. L'espressione « Greek concept of impartial arbitration » che Gruen sceglie per definire la pratica greca dell'arbitrato è ineccepibile. Dobbiamo però tener presente che tale pratica includeva correntemente anche casi come quello che abbiamo appena visto – cioè l'appello a una potenza egemone, magari dopo una sua affermazione politica o militare importante. In altre parole, nel momento in cui da una tale definizione si parte per costruire il confronto con l'uso che Roma fa dell'arbitrato è importante chiarirne i contenuti sulla

³³ Plb. 18.47.

³⁴ Gruen 1984, p. 103.

base di quella che è la prassi greca, per non rischiare che il significato e le implicazioni moderne di tale definizione condizionino la nostra analisi.

Con Cinoscefale Roma e i suoi rappresentanti cominciano dunque a essere direttamente coinvolti nella pratica greca dell'arbitrato, a essere visti come la nuova potenza egemone a cui indirizzare reclami e richieste. Una conferma, lo abbiamo visto, giunge di lì a poco durante l'incontro fra uno dei dieci, Lucio Cornelio Scipione, e Antioco III a Lisimachia, quando, su iniziativa di Lucio, delegati di Lampsaco e Smirne vengono ammessi all'incontro e viene loro concessa la parola. Antioco percepisce il loro intervento come un'orazione d'accusa davanti a un tribunale romano e li interrompe con veemenza, proponendo, (provocatoriamente ?) l'arbitrato di Rodi³⁵.

Ma in tutto questo l'atteggiamento di Roma non sembra essere passivo. In diverse occasioni i suoi generali si propongono per la soluzione di contrasti o esortano le parti a fare riferimento al senato, alimentando il processo che abbiamo esaminato, incoraggiando le parti a vedere in se stessi e in Roma un possibile arbitro delle controversie future. Accade nel 192, quando gli Etoli respingono l'invito di Flaminio a discutere le loro richieste in senato proponendo invece l'arbitrato di Antioco³⁶. Qui Roma è parte in causa, ma diversa è la situazione che si crea nel 191 nel Peloponneso, quando Flaminio interviene nel conflitto fra Sparta e Messene (che si è consegnata a Roma attraverso la *deditio*). Flaminio risolve la situazione ponendo condizioni che alla fine non si rivelano così favorevoli per Messene e si propone come arbitro per controversie future³⁷. E' una posizione personale, legata alla sua presenza in loco e a un ruolo politico limitato nel tempo, ma alimenta l'idea di fondo di cui stiamo parlando. Altri esempi si individuano in questi anni. Nel 189 Q. Fabio Labeone, con un'iniziativa personale, si propone come mediatore nel conflitto che oppone le città cretesi di Cidonia da una parte e Cnosso e Gortina dall'altra³⁸; nel 188 M. Fulvio Nobiliore, spinto da una recrudescenza del conflitto fra Sparta e la lega achea – che l'aveva annessa dopo la morte di Nabide nel 192 – indice il consiglio della lega ad Elis e convoca delegati di Sparta a discutere alla sua presenza. Non riuscendo a controllare il dibattito ordina che la questione

³⁵ Cf. n. 29.

³⁶ Liv. 35.33.4-7; Ager 1996, n° 84.

³⁷ Liv. 36.31.9; Ager 1996, n° 86; Luraghi 2008, p. 261-262.

³⁸ Liv. 37.60.3-6; Ager 1996, n° 95.

sia portata davanti al senato, che emette un verdetto ambiguo e non risolutivo secondo la valutazione di Livio³⁹.

Con il successo su Antioco III il ruolo di Roma nel mondo Greco si consolida. Polibio scrive che dopo la vittoria arrivano a Roma il re Eumene, i delegati di Antioco e dei Rodi e anche altre rappresentanze dall'Asia Minore⁴⁰. Subito dopo la battaglia infatti le città avevano inviato ambasciatori perché riponevano nel senato ogni speranza per il futuro. Questi inviati sono gli ultimi a essere ascoltati dopo i delegati delle parti direttamente coinvolte nel conflitto e da Polibio si deduce che molte di queste città si erano rivolte a Roma per la soluzione di loro particolari contrasti⁴¹. Lo schema adottato dal senato è analogo a quello collaudato dopo Cinoscefale. Vengono fissate alcune disposizioni generali e per il resto si affida potere decisionale (ἐπιτροπήν) a un nuovo collegio dei dieci.

I termini della pace con Antioco vengono riportati in dettaglio dallo storico di Megalopoli in 21.43 e contengono una clausola arbitrare. Mi sembra improbabile che tale clausola possa riferirsi ai futuri contrasti fra Roma e Antioco⁴²; molto più verosimile resta l'interpretazione tradizionale, che riferisce la clausola a ulteriori contrasti fra Antioco e le città greche, di cui si parla subito prima e di cui si è parlato anche in 21.42.4. Come abitualmente accade nelle clausole arbitrali dei trattati fra Greci, non si specifica il nome dell'arbitro, ma non pare che Roma si ritagli un ruolo esclusivo di arbitro per il futuro. Di lì a poco infatti i dieci, giunti in Asia, « dopo aver ascoltato tutti coloro che avevano chiesto udienza, per chi aveva sollevato questioni di territorio, ricchezze o altro, incaricarono città concordate da ambo le parti dove venissero giudicate le controversie »⁴³.

Roma come terza parte nel processo diplomatico

E' ancora Gruen, e veniamo così alla seconda delle due fasi proposte all'inizio di questa sezione, a sottolineare il cambiamento dopo la vittoria su Antioco III: « When conflict was brewing or war raged » scrive « Rome showed no interest in the Greek principle of

³⁹ Liv. 38.32.3-10; Ager 1996, n° 96.

⁴⁰ Plb. 21.18.2.

⁴¹ Plb. 21.24.4-6.

⁴² Il suggerimento è avanzato con cautela da Ager 1996, n° 97.

⁴³ Plb. 21.46.1: ὅτι κατὰ τὴν Ἀπάμειαν οἱ τε δέκα καὶ Γνάιος ὁ στρατηγὸς τῶν Ῥωμαίων, διακούσαντες πάντων τῶν ἀπηντηκότων, τοῖς μὲν περὶ χώρας ἢ χρημάτων ἢ τινοῦς ἑτέρου διαφορομένοις πόλεις ἀπέδωκαν ὁμολογουμένας ἀμφοτέροις, ἐν αἷς διακριθῆσονται περὶ τῶν ἀμφισβητούμενων; Ager 1996, n° 98.

arbitration. Matters took on a different aspect after the establishment of peace. [...] Rome now found the Hellenic convention acceptable and convenient⁴⁴ ».

Gruen identifica perfettamente la sostanza di quanto accade, ma è utile puntualizzare un aspetto, ovvio quanto fondamentale, di questa situazione : ciò che cambia è in primo luogo la prospettiva con cui Roma guarda all'arbitrato. Nella fase della conquista Roma si trova spesso a essere parte in causa e ci sono ragioni precise, lo abbiamo visto, che determinano il suo atteggiamento, che andrebbe definito non di disinteresse o di incomprendimento ma di rifiuto. Nel momento in cui Roma non solo si trova in una posizione esterna rispetto ai conflitti, ma assume di fatto il ruolo di garante dei nuovi equilibri geo-politici che essa stessa ha disegnato, l'arbitrato si presenta come un utile strumento per il mantenimento della pace e la conservazione di quegli stessi equilibri.

In questo quadro mutano naturalmente anche la prospettiva di indagine e le questioni da porre. Ne possiamo formulare almeno due. La prima riguarda l'atteggiamento di Roma, i modi e le finalità con cui utilizza lo strumento arbitrale. La seconda, su cui torneremo nell'ultima parte del lavoro, si riferisce all'attuazione delle procedure arbitrali e a eventuali modifiche che Roma apporta rispetto alle procedure elaborate e impiegate nel mondo greco.

Per quanto riguarda la prima questione, già le forme in cui trovano applicazione i termini della pace di Apamea permettono di individuare almeno tre linee di condotta che si riproporranno nel tempo. Una di queste, lo abbiamo visto, consiste nella delega dell'arbitrato a una terza parte gradita ai contendenti⁴⁵. E' un'opzione a cui Roma continuerà a ricorrere in futuro e che è documentata da alcuni testi epigrafici di grande interesse, su cui torneremo. Non si sfugge però all'impressione, leggendo il racconto di Polibio, che i delegati avessero risolto in prima persona alcune questioni, agendo come arbitri : la concessione di territori a Chios, Smirne, Eritre e Focea, la restituzione di terra sacra a Mileto sono probabilmente decisioni di carattere arbitrale⁴⁶. D'altra parte sappiamo con certezza che Manlio Vulzone intervenne nel lungo conflitto territoriale fra Samo e Priene restituendo a Samo una regione contesa⁴⁷. A queste possibilità se ne aggiungerà una terza che è quella del pronunciamento diretto del senato attraverso il *senatus consultum*.

⁴⁴ Gruen 1984, p. 104.

⁴⁵ Sulle continuità di questa scelta con la condotta dei sovrani ellenistici cf. già Marshall 1980.

⁴⁶ Per i vari casi cf. Ager 1996, n° 98 ; Camia 2009, p. 171-172.

⁴⁷ Sull'episodio cf. Famerie 2007, con una fondamentale revisione delle fonti epigrafiche, e Magonno 2009.

E' tuttavia opportuno precisare subito che il nuovo ruolo di Roma non impedisce alle città greche il libero e autonomo ricorso all'arbitrato, che continua nel corso di tutto il II secolo e per parte del I. Questo è un risultato fondamentale raggiunto dagli studi di Marshall e di Gruen⁴⁸, che hanno avuto il merito di discutere e ridimensionare le posizioni precedentemente espresse da studiosi sia del mondo greco come Raeder e Tod, sia del mondo romano come De Ruggiero⁴⁹. Partendo dai risultati di Gruen, Kallet-Marx ed Heller⁵⁰ hanno precisato che anche dopo la formazione delle province e quindi anche dopo che il mondo greco conosce la presenza stabile di un governatore romano, Roma non si impone come arbitro esclusivo delle controversie fra città e popoli ellenici. Un cambiamento significativo e l'esigenza di un maggiore controllo si avverteranno solo dopo le guerre contro Mitridate. Questi risultati possono essere considerati acquisiti, almeno nelle linee generali.

La questione che vorrei sollevare riguarda la valutazione del ruolo di Roma che emerge da questi studi. Roma vi appare non solo lontana dall'idea di usare l'arbitrato come strumento di potere, di manipolarlo a suo vantaggio, ma al contrario quasi costretta ad adeguarsi al suo impiego, a subirlo. Viene chiamata a pronunciarsi su piccole beghe locali, continuamente sollecitata da città greche che, secondo un costume consolidato, chiedono il suo intervento nella speranza di trarne vantaggio. La sua azione è giudicata riluttante, spesso inefficace e il suo delegare all'arbitrato di una città terza è inteso come un modo di scaricare l'impegno su altri. Per discutere efficacemente questa tesi, sarebbe necessaria una compiuta e rinnovata analisi di tutti i casi di arbitrato documentati nelle fonti. In via preliminare si può tuttavia proporre almeno un esempio, sulla base del quale sondarne la tenuta.

Un primo caso interessante e documentato con una certa ampiezza è offerto dalla serie di ambascerie che hanno luogo a partire dal 186/5, con le quali diversi stati greci protestano a Roma contro la condotta di Filippo V⁵¹. Polibio⁵² narra l'arrivo di gruppi di ambasciatori che portano accuse e richieste diverse. I delegati di Eumene denunciano l'occupazione macedone delle città della Tracia, come pure gli esuli di Eno e Maronea; Atamani, Perrebi e Tessali vogliono la restituzione delle città che Filippo aveva conquistato approfittando della guerra contro Antioco; gli ambasciatori di Filippo difendono gli interessi del re. Dopo un

⁴⁸ Marshall 1980; Gruen 1984, p. 96-131.

⁴⁹ De Ruggiero 1893.

⁵⁰ Kallet-Marx 1995, p. 161-197; Heller 2006, p. 23-83.

⁵¹ Fonti e bibliografia in Ager 1996, n° 106.

⁵² Plb. 22.6.

lungo dibattito, il senato nomina una commissione composta da Quinto Cecilio, Marco Bebio e Tiberio Claudio, che dovrà valutare le questioni ascoltando *in loco* le parti. Più ampio il racconto di Livio⁵³, che definisce *disceptatores*, arbitri, i tre delegati romani, che in effetti alla fine pronunceranno un giudizio. Durante i colloqui a Tempe in Tessaglia, ambasciatori di Tessali, Perrebi, Atamani e Magneti presentano davanti a loro le accuse contro Filippo e rivendicano il possesso di città e fortificazioni. Filippo risponde accusando a sua volta con argomenti analoghi. Terminato il dibattito i delegati romani pronunciano un verdetto che riecheggia i termini della pace stabilita dieci anni prima, nel 196: Filippo deve ritirare le guarnigioni e accontentarsi degli antichi confini del regno di Macedonia. Per le altre questioni minori – offese agli ambasciatori e dissidi connessi con le rotte commerciali – le parti dovranno trovare autonomamente una soluzione giudiziaria.

Da Tempe i legati partono alla volta di Tessalonica per investigare la condizione delle città della Tracia. Ne segue un nuovo dibattito, alla presenza di Filippo e di delegati di Eumene, di Eno e Maronea e una nuova decisione ricordata da Livio, nella quale, vale la pena sottolinearlo, si rivendica al senato ogni decisione che si fosse resa ulteriormente necessaria⁵⁴.

Quando i legati rientrano (non senza un passaggio di Quinto Cecilio nel Peloponneso per la questione spinosa di Sparta e degli Achei), all'inizio dell'anno seguente (185/4), le ambascerie ricominciano, lamentando il mancato rispetto delle indicazioni date da Roma. Il senato invia una seconda commissione a verificare l'avvenuto ritiro delle guarnigioni e il rispetto delle decisioni prese da Quinto Cecilio e dai suoi⁵⁵. In quella stessa seduta il senato ascolta ambasciatori Achei e delibera l'invio di una delegazione che affronti le questioni connesse a Sparta. L'anno dopo (184/3) ambascerie greche si riversano nuovamente a Roma. Sul tavolo ci sono i problemi riguardanti Filippo ma anche la situazione nel Peloponneso. In questo caso il racconto di Polibio è assai più ampio e illuminante rispetto a quello di Livio⁵⁶. Cogliamo il dibattito sulle grandi questioni (il controllo di città), ma anche su questioni minute: gli schiavi, il bestiame, contratti non rispettati e torti non giudicati o giudicati in maniera tendenziosa perché Filippo corrompeva i tribunali. Cogliamo anche visivamente

⁵³ Liv. 39.24-29.

⁵⁴ Liv. 39.29.1-2: *itaque medio responso rem suspenderunt: si decem legatorum decreto Eumeni datae ciuitates eae essent, nihil se mutare; si Philippus bello cepisset eas, praemium uictoriae iure belli habiturum; si neutrum eorum foret, cognitionem placere senatui reseruari et, ut omnia in integro manerent, praesidia, quae in iis urbibus sint, deduci.* Nel suo complesso l'episodio abbraccia i capitoli 27-29.

⁵⁵ Plb. 22.11.1-4; Liv. 39.33.1-4.

⁵⁶ Plb. 23.1; Liv. 39.46; Ager 1996, n° 106.

l'affanno dei senatori, che per tre giorni ricevono senza tregua delegazioni straniere. Alla fine la scelta, marcatamente politica, è a favore di Demetrio, il figlio che Filippo aveva inviato come difensore a Roma e che Roma cerca di usare contro il padre. Ma ancora una volta Roma promette l'invio di ambasciatori per verificare il rispetto delle decisioni prese dal senato⁵⁷.

Questi racconti, soprattutto i lunghi dibattiti ricordati nelle fonti, sono illuminanti per comprendere il modo con cui ormai molta parte del mondo greco guarda a Roma e come i termini fissati negli accordi di pace e/o le decisioni prese dai funzionari romani siano parte viva nelle argomentazioni dei delegati greci e correntemente invocati come fonte di diritto. Ma la domanda principale è: come possiamo valutare il ruolo di Roma? Io non credo che quanto abbiamo visto, sia pur rapidamente, parli di apatia o di rifiuto del coinvolgimento. Roma risponde, a distanza di anni, a tutela del proprio operato e degli accordi di pace da lei fissati. Invia delegati a chiarire, a deliberare e poi ancora a controllare che le sue decisioni siano state rispettate. Si avverte anche una coerenza con la condotta di Apamea: le decisioni principali inerenti il territorio e legate ai termini della pace sono prese direttamente, le questioni collaterali vengono delegate a soluzioni giuridiche che le parti dovranno realizzare autonomamente. Si coglie infine l'intento politico dietro le scelte, l'uso se vogliamo strategico di quel ruolo che altri le hanno affidato ma a cui Roma stessa non pare sottrarsi.

Questa visione è naturalmente molto parziale e riguarda zone (Grecia centrale, Peloponneso, Tracia) dei cui equilibri Roma è direttamente responsabile, avendoli definiti negli accordi di pace. Tuttavia mi pare ci siano margini per ridiscutere una visione della condotta del senato che Kallet-Marx, sintetizza in questi termini: « initiative from the Greek side, a readiness on the part of the Senate to pass the actual working out of a settlement to Greek third parties, and the absence both of any special Roman interest in enforcing the terms of the settlements thus reached and any compulsion to appeal to Rome⁵⁸ ».

Io credo, – ma questo è un aspetto che va verificato alla luce della casistica completa –, che il senato tendesse a riservarsi un controllo diretto su quelle realtà geopolitiche importanti che esso stessava aveva definito o che ritene di interesse strategico, mentre la delega all'iniziativa locale (intesa come trattati giudiziari o ricorso a corti di giudici stranieri) o a una terza città fosse in generale attuata per quelle questioni (territoriali ed economiche) di interesse prevalentemente locale e di minore impatto. Una condotta che rispecchia dunque

⁵⁷ Plb. 23.2.10 : ἵνα δὲ καὶ Φίλιππος εἰδῆ διότι τὴν χάριν ταύτην ἢ σύγκλητος Δημητρίῳ δίδωσιν, ἐξαποστελεῖν ἔφη πρεσβευτὰς ἐποιομένους εἰ γίνεται πάντα κατὰ τὴν τῆς συγκλήτου βούλησιν.

⁵⁸ Kallet-Marx 1995, p. 161.

una scelta politica, ma che fu determinata anche dalla difficoltà oggettiva – ben dipinta da Polibio – di gestire la quantità di richieste anche minute che arrivava dal mondo greco.

L'attuazione romana dell'arbitrato greco

L'ultimo punto su cui vorrei proporre qualche osservazione riguarda il modo in cui Roma attua l'arbitrato, con riferimento alle procedure e soprattutto ai criteri di giudizio. Anche per questo aspetto il punto di partenza è fornito dagli studi già menzionati, in particolare dai lavori di Kallet-Marx ed Heller. Qui è sufficiente ricordare che, come abbiamo visto, le strade percorse da Roma sono generalmente tre: il giudizio diretto espresso dal senato, la delega a funzionari, la delega a una terza parte gradita ai due contendenti. E' in relazione a quest'ultima via che le fonti mettono in luce le modifiche più significative operate da Roma: in mancanza di accordo fra le parti, poteva essere dato mandato a un funzionario romano di operare la scelta. Nell'arbitrato di Milasa tra Magnesia e Priene il SC prevede che, se non si fosse raggiunta un'intesa, il pretore Marco Emilio designasse una città *libera*, che operasse come arbitro⁵⁹. Questo stesso testo offre indicazione di un passaggio ulteriore. Il senato non si limita a delegare l'arbitrato a una terza parte, ma ne inquadra l'attuazione entro disposizioni precise, ispirate al principio dell'*interdictum uti possidetis* del diritto civile romano, che riguardavano anche elementi di sostanza, come i criteri che dovevano guidare il giudizio della corte⁶⁰.

Si osserva in particolare la tendenza a fissare un discrimine preciso in base al quale deve essere reso il verdetto. Sono in tutto tre i casi in cui le iscrizioni ci conservano il riferimento specifico e in tutti e tre il termine di tempo fissato ha a che fare con Roma. Nell'arbitrato di Milasa fra Magnesia al Meandro e Priene (*ca.* 140) la città arbitro dovrà assegnare il territorio conteso a quella delle due città che lo possedeva al momento in cui divenne amica del popolo romano⁶¹; nel contenzioso fra Messeni e Lacedemoni affidato a Mileto (*ca.* 140) la regione doveva tornare a chi l'aveva quando Lucio Mummio si trovava nel Peloponneso⁶²;

⁵⁹ RDGE, n° 7, l. 45-51: ὅπως Μάαρκος Αἰμύλιος Μαάρκου υἱὸς στρατηγὸς δ[ῆμον ἐ]λλε[ύ]θερον κριτὴν δῶι, ὅς ἂν ἐν αὐτοῖς ὁμόλογος γενηθῆ· ἂν δὲ ἐν αὐτοῖς ὁμόλογος [μὴ γίνη]ται, ὅπως Μάαρκος Α[ἰ]μύλιος Μαάρκου υἱὸς στρατηγὸς δῆμον ἐλεύθερον κριτῆ[ν] δῶι | εἰς τοῦτους τοὺς λόγους οὕτως, καθὼς ἂν αὐτῶι ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων[ν πίστε]ῶς τε τῆς ἰδίας φαίνηται. Cf. Ager 1996, n° 120.

⁶⁰ Cf. in part. Marshall 1980, p. 648-650; Kallet-Marx 1995, p. 172-177; Camia 2009, p. 199-200.

⁶¹ RDGE, n° 7, l. 53-55: ὁπότερον ἂν τοῦτων δῆμων εὐρίσκηται ταύτην | τὴν χώραν εἰσχηκέναι, ὅτε εἰς τὴν φιλιαν τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων παρεγένετο, ταύτη[ν] | τὴν χώραν ὅπως αὐτῶι προσκρίνη, ὅρια τε στήση.

⁶² Syll.³ 683, l. 52-55 ὁπό]τεροι ταύτην τὴν χώραν κατεῖχ[ον ὅτε Λεύκιος] | Μόμμιος ὕπατος ἢ ἀνθύπατος [ἐν ἐκεῖνῃ τῇ ἐπαρ]χίαι ἐγένετο, ὅπως οὗτοι οὐτ[ως κατέχωσιν].

nell'arbitrato di Magnesia al Meandro fra le città cretesi di Itanos e Hierapytna (ca. 140 e 112), il riferimento era alla situazione immediatamente precedente la guerra che aveva originato l'intervento di Roma nella figura di Servio Sulpicio⁶³.

Si è molto discusso sulle implicazioni di queste direttive, che indubbiamente costituiscono qualcosa di nuovo rispetto alla procedura greca. E' legittimo pensare a un tentativo di Roma di condizionare gli esiti dei processi? E' difficile crederlo. Tutti questi arbitrati sono preceduti da una richiesta di intervento. Il Senato avrebbe potuto pronunciarsi direttamente a vantaggio di quella parte che intendeva favorire. Inoltre Kallet-Marx ha ben sottolineato come in altri casi Roma si riveli rispettosa di verdetti resi da città greche, anche a discapito di decisioni prese da suoi funzionari⁶⁴. Qui opera piuttosto l'esigenza pragmatica di fissare un termine concreto, che tendenzialmente non è lontano nel tempo e che può essere individuato in una delle ultime fasi del conflitto. E' questo un condizionamento per gli arbitri Greci e per le parti? La risposta è certamente positiva. Il mondo greco conosceva la possibilità di fare riferimento a un momento storico preciso come discrimine per stabilire un diritto, ma erano le parti a individuare quel momento e i giudici valutavano la credibilità della loro argomentazione⁶⁵. Sulla base dell'arbitrato di Magnesia fra Itanos e Hierapytna – l'unico caso in cui possediamo un verdetto ampio e articolato –, Kallet-Marx ritiene che in realtà il compito degli arbitri fosse più complesso. Essi dovevano determinare non chi controllasse la regione al momento indicato ma chi ne avesse il diritto legale a quel momento. L'interpretazione della lettera del testo appare un po' forzata e non credo possa essere condivisa⁶⁶. I suoi presupposti invitano però a riflettere su un elemento molto interessante. Kallet-Marx deduce la sua affermazione dal modo in cui gli arbitri 'interpretano' e attuano, il mandato ricevuto, accertando non solo

⁶³ Cf. *infra* n. 66.

⁶⁴ Kallet-Marx 1995, p. 169-170.

⁶⁵ Per una sintesi su questo aspetto cf. Magnetto 2008, p. 173-181.

⁶⁶ Kallet-Marx (1995, p. 173; ripreso da Camia 2009, p. 200) cita un passaggio della lettera di L. Calpurnio Pisone (RDGE, n° 14, l. 63-67, ripreso nel verdetto di Magnesia, *I.Cret.* III.lv 9, l. 51-54) che dà mandato alla città arbitro: [ὁ]πως ἑαυτοῖς κρι|νηι ὄν τρόπον ἑκάτεροι ταύτην [τὴν χώραν καὶ] τὴν νῆσον περὶ οὗ ἡ πράξις [ἐνέ]στηκε νενωμη|μένοι εἴησαν, τῆι πρὸ τοῦ ἡμέραι ἢ ὁ πόλεμος ἐν αὐτοῖς ἤρξατο, οὐ πολέμ[ου] ἔνεκεν Σερούϊος | Σολπίκιος κάκεινη ἢ πρεσβεία εἰς Κρήτην ἀπεστάλησαν κτλ. Tuttavia il nesso ὄν τρόπον è un'anticipazione dell' ο[ὔ]τω che leggiamo nella finale che segue (ὁπως ο[ὔ]τω κρίνωσιν αὐτῶ[ς] | ἔχειν] κατέχειν καρπί|ζεσθαί τε κτλ.) e indica chiaramente non il diritto legale delle parti, ma le condizioni materiali del possesso, lo *status* delle terre contese al momento indicato, che doveva essere ripristinato dal verdetto. Il concetto espresso è lo stesso che troviamo, con una formulazione più diretta, nei casi menzionati alle n. 61 e 62.

che gli Itani possedevano le regioni contese al momento indicato, ma che le possedevano ‘anche’ *ab origine* (l. 56-57 : οὐσαν δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς Ἰτανίων)⁶⁷. In realtà non si tratta, a mio avviso, di un passaggio richiesto dal mandato romano, come intende Kallet-Marx, ma appunto di una interpretazione della corte di arbitri greci, che rivela una persistente e significativa differenza di mentalità. Pur ottemperando alle indicazioni romane, sia le parti sia gli arbitri ripropongono schemi argomentativi e criteri di giudizio propriamente ellenici.

Non possiamo dire se anche negli altri casi che abbiamo ricordato gli arbitri si fossero comportati in maniera analoga ; pare tuttavia certo che il criterio che i Romani tentarono di applicare non ebbe molta fortuna e che i Greci continuarono a preferire criteri propri, anche quando si appellavano alle più alte autorità romane. E’ lo stesso principio per cui, ancora davanti a Tiberio e al Senato, in un passaggio famoso di Tacito, Lacedemoni e Messeni non esiteranno a risalire fino alla spartizione mitica del Peloponneso fra i discendenti di Eracle per provare il proprio diritto legale sulle regioni contese.

Bibliografia

- Ager S.L., « Why war ? Some Views on International Arbitration in Ancient Greece », *EMC*, 37, 1993, p. 1-13.
- Ager S.L., *Interstate Arbitrations in the Greek World : 337-90 b.C.*, Berkeley, 1996.
- Ager S.L., « Roman Perspectives on Greek Diplomacy », dans C. Eilers (dir.), *Diplomats and Diplomacy in the Roman World*, Leyde, 2009.
- Ager S.L., « Interstate Governance. Arbitration and Peacekeeping », dans H. Beck (dir.), *A Companion to Ancient Greek Government*, Malden MA, 2013, p. 497-511.
- Auliard C., *La diplomatie romaine : l'autre instrument de la conquête. De la fondation à la fin des guerres samnites (753-290 av. J.-C.)*, Rennes, 2006.
- Bertrand J.-M., « Territoire donné, territoire attribué : note sur la pratique de l'attribution dans le monde impérial de Rome », *CCG*, 2, 1991, p. 125-164.
- Bickermann E., « Les préliminaires de la seconde guerre de Macédoine », *RPh*, 61, 1935, p. 161-176 [= E. Gabba et M. Smith (dir.), *Religions and Politics in the Hellenistic and Roman Period*, Côme, 1985, p. 101-140].
- Burton P.J., *Friendship and Empire. Roman Diplomacy and Imperialism in the Middle Republic (353-146 BC)*, Cambridge, 2011.
- Camia F., *Roma e le poeils. L'intervento di Roma nelle controversie territoriali tra comunità greche di Grecia e d'Asia Minore nel secondo secolo a.C. : le testimonianze epigrafiche*, Athènes, 2009.

⁶⁷ Il mandato non poteva essere *a priori*, come intende Camia (2009, p. 200) « di stabilire non solo quale delle due città occupava la terra contesa (...) ma anche quale delle due la possedesse legalmente » al momento stabilito, poiché le due cose potevano rivelarsi inconciliabili. Si tratta, come correttamente intende Kallet-Marx, di una interpretazione fatta dalla corte del mandato romano.

- Chaniotis A., « Justifying Territorial Claims in classical and Hellenistic Greece : the Beginning of International Law », dans E.M. Harris et L. Rubinstein (dir.), *The Law and the Courts in Ancient Greece*, Londres, 2004, p. 185-213.
- Chaniotis A., « Victory's Verdict : The Violent Occupation of Territory in Hellenistic Interstate Relations », dans J.-M. Bertrand (dir.), *La violence dans les mondes grec et romain*, Paris, 2005, p. 455-464.
- Chaniotis A., « Überzeugungsstrategien in der griechischen Diplomatie : Geschichte als Argument », dans A. Chaniotis, A. Kropp et C. Steinhoff (dir.), *Überzeugungsstrategien*, Berlin-Heidelberg, 2009, p. 147-165.
- De Ruggiero E., *L'arbitrato pubblico in relazione col privato presso i Romani*, Rome, 1893.
- Dmitriev S., *The Greek Slogan of Freedom and Early Roman Politics in Greece*, Oxford, 2011.
- Famerie É., « Une nouvelle édition de deux sénatus-consultes adressés à Priène (RDGE 10) », *Chiron*, 37, 2007, p. 89-111.
- Ferrary J.-L., *Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique*, Rome, 1988.
- Ferrary J.-L., « *Ius fetiale* et diplomatie », dans E. Frézouls et A. Jacquemin (dir.), *Les relations internationales, Actes du Colloque de Strasbourg (15-17 juin 1993)*, Paris, 1995, p. 411-432.
- Giovannini A., *Les relations entre États dans la Grèce antique : du temps d'Homère à l'intervention romaine (ca. 700-200 av. J.-C.)*, Stuttgart, 2007.
- Gruen E.S., *The Hellenistic World and the Coming of Rome*, Berkeley-Los Angeles-Londres, 1984.
- Guizzi F., « Conquista, occupazione del suolo e titoli che danno diritto alla proprietà : l'esempio di una controversia interstatale cretese », *Athenaeum*, 85, 1997, p. 35-52.
- Harter Uibopuu K., *Das zwischenstaatliche Schiedsverfahren im archaischen Koinon. Zur friedlichen Streitbeilegung nach den epigraphischen Quellen*, Köln, 1998.
- Heller A., « *Les bêtises des Grecs* ». *Conflits et rivalités entre cités d'Asie et de Bithynie à l'époque romaine (129 a.C.-235 p.C.)*, Bordeaux, 2006.
- Holleaux M., « Études d'histoire hellénistique. Les conférences de Lokride et la politique de T. Quintius Flaminius (198 av. J.-C.) », *REG*, 36, 1923, p. 115-171 [= *Études d'épigraphie et d'histoire grecques*, V, Paris 1957, p. 29-79].
- Kallet-Marx R.M., *Hegemony to Empire. The Development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B.C.*, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1995.
- Luraghi N., *The Ancient Messenians. Constructions of Ethnicity and Memory*, Cambridge, 2008.
- Magnetto A., *Gli arbitrati interstatali greci*, vol II, Pise, 1997.
- Magnetto A., *L'arbitrato di Rodi fra Samo e Priene. Edizione critica, commento e indici*, Pise, 2008.
- Magnetto A., « La querelle territoriale entre Samos et Priène. Propositions pour un débat », *Topoi*, 16, 2009, p. 7-17.
- Magnetto A., « Interstate Arbitration and Foreign Judges », dans E. Harris et M. Canevaro (sous presse).
- Marshall A.J., « The Survival and Development of International Jurisdiction in the Greek World under Roman Rule », *ANRW*, 2.13, 1980, p. 626-661.
- Matthaei L., « The Place of Arbitration and Mediation in Ancient System of International Ethics », *CQ*, 2, 1908, p. 241-264.

- Piccirilli L., *Gli arbitrati interstatali greci*, vol. I, Pise, 1973.
- Raeder A., *L'arbitrage international chez les Hellènes*, Kristiania, 1912.
- Rhodes P.J., « Making and Breaking Treaties in the Greek World », dans P. de Souza et J. France (dir.), *War and Peace in Ancient and Medieval History*, Cambridge, 2008, p. 6-27.
- Rhodes P.J. et R. Osborne (dir.), *Greek Historical Inscriptions 404-323 BC*, Oxford, 2003.
- Tod M.N., *International Arbitration amongst the Greeks*, Oxford, 1913.
- Walbank F.W., *A Historical Commentary on Polybius*, II, Oxford, 1967.